

**GREENVISION AMBIENTE SPA****PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**  
**Ai sensi del Regolamento Consob Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010**  
**e successive modificazioni ed integrazioni**

Approvata dal Consiglio di amministrazione in data 30 novembre 2010

## SOMMARIO

1.Premessa	pag. 3
2.Definizioni	pag. 4
3.Modalità di gestione delle informazioni relative a parti correlate	pag. 8
4.Modalità di approvazione delle operazioni con parti correlate	pag. 8
5.Casi di esenzione	pag.10
6.Delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate	pag.11
7. Modalità di esame e approvazione delle operazioni con parti correlate effettuate per il tramite di società controllate italiane o estere	pag.12
8.Obblighi informativi	pag.12
9.Entrata in vigore	pag.12

## 1. PREMESSA

La presente procedura in materia di operazioni con parti correlate (di seguito la "**Procedura**") è predisposta in applicazione dei principi indicati nel Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile nonché degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, (di seguito il "**Regolamento Parti Correlate**").

La Procedura detta i principi ai quali la società Greenvision ambiente SpA (di seguito la "**Società**"), con azioni quotate nel mercato regolamentato italiano, si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

Per qualsiasi ulteriore informazione e regolamentazione relativa alle operazioni con parti correlate non espressamente prevista nella presente Procedura si rimanda al Regolamento Parti Correlate e all'interpretazione fornita dalla Consob con propria comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 i cui testi vigenti vengono allegati alla presente procedura e ne costituiscono parte integrante .

Le disposizioni contenute nella presente Procedura costituiscono parte essenziale del sistema di controllo interno del gruppo che fa capo alla Società e del modello organizzativo di cui al D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001.

La Procedura vale, inoltre, come istruzione impartita dalla Società alle proprie società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Testo unico.

Si segnala che la Società rientra nella definizione di "società di minori dimensioni" in quanto né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano Euro 500 milioni.

La presente Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società del 30 novembre 2010 previo parere favorevole degli amministratori indipendenti in carica. Eventuali successive modifiche alla presente Procedura dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione della Società previo parere favorevole del Comitato operazioni parti correlate o degli amministratori indipendenti in carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Il collegio sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi indicati dal Regolamento Parti Correlate nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente Procedura è pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo [www.greenvisionambiente.it](http://www.greenvisionambiente.it), sezione Investor Relations.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura la Società considera parte integrante della stessa le definizioni come sotto precisate.

### 2.1 Parte correlata

Ai fini della applicazione della presente Procedura, le parti correlate della Società sono state individuate sulla base del paragrafo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate. Nella seguente Procedura un soggetto è parte correlata alla Società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Si considerano inclusi :

- tutti i membri del consiglio di amministrazione della Società, esecutivi e non esecutivi;
- i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società e delle società controllate;
- il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nominato ai sensi dell'art. 154-bis del Testo unico;
- i loro stretti familiari e le entità nelle quali i precedenti soggetti esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole.

### 2.2 Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

### 2.3 Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate si specifica quanto segue:

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

## 2.4 Amministratori indipendenti

Sono gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società e individuati nella Relazione annuale sul Governo Societario.

## 2.5 Comitato Operazioni con Parti correlate

Indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate previsto dal Regolamento Parti Correlate (di seguito il "Comitato"), composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati in maggioranza indipendenti o dagli amministratori indipendenti della Società nel caso in cui il comitato non sia costituito.

## 2.6 Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini della presente Procedura le operazioni di maggiore rilevanza sono considerate le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da GVA ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di GVA rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di GVA. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da GVA; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di GVA. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da GVA; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo risulti superiore alla soglia del 2,5%.

Sono comunque considerate operazioni di maggiore rilevanza le operazioni anche al di sotto della soglia del 5% che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente e di seguito indicate:

- cessione di attività immateriali quali marchi, brevetti, know-how;
- cessione di rami d'azienda;
- cessioni/acquisti di partecipazioni anche di minoranza in società di progetto;
- cessioni/acquisti di autorizzazioni ottenute per la costruzione e/o la gestione di impianti industriali di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- cessioni/acquisti di impianti industriali attivi e/o in costruzione.

In caso di cumulo di più operazioni, vengono determinate in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti nel presente capitolo ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dal presente capitolo i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Ai fini del calcolo dell'indice di rilevanza del controvalore, indicato nel Regolamento Parti Correlate, per patrimonio netto consolidato deve intendersi il patrimonio netto di Gruppo con esclusione del patrimonio netto di pertinenza dei terzi.

## 2.7 Operazioni Esenti

Sono le operazioni identificate all'articolo 13 del Regolamento Parti Correlate e all'articolo 5 della presente Procedura.

## 2.8 Operazioni di minore rilevanza

Sono le operazioni non qualificabili come Operazioni Esenti che non rappresentano Operazioni di Maggiore Rilevanza e sono maggiori delle soglie previste per le Operazioni Esigue.

## 2.9 Operazioni Esigue.

Sono Operazioni Esigue e pertanto fanno parte delle Operazioni Esenti le operazioni di importo esiguo di cui al comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento. In particolare, si considerano di importo esiguo tutte le operazioni in cui il controvalore sia pari o inferiore a Euro 50.000 effettuate con una controparte correlata persona fisica e pari o inferiore a Euro 200.000 con una controparte correlata persona giuridica.

## 2.10 Interesse significativo

Si intende l'interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'operazione con una o più altre parti correlate.

Non sussiste un Interesse Significativo in caso di adesione ad un accordo di consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate, qualora tali operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni.

Non si considerano significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate. Non si considerano esistenti interessi significativi nell'ambito delle operazioni poste in essere con una controllata al cento per cento.

La qualificazione della significatività di eventuali interessi di altre parti correlate è condotta di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Società in relazione alle circostanze e fatti concreti, anche sulla base dei criteri di seguito individuati.

In particolare interessi significativi possono, ad esempio, sussistere qualora:

- le società parti dell'operazione condividano uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta; in tale circostanza la valutazione di significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;

- la società controllata o collegata sia partecipata, anche indirettamente, dal soggetto che controlla la Società ed il peso effettivo della partecipazione detenuta nella società controllata o collegata dal soggetto che esercita il controllo sulla Società supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella stessa Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

### **3. MODALITA' DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A PARTI CORRELATE**

#### 3.1 Individuazione delle Parti Correlate

In applicazione alle disposizioni della presente Procedura, la struttura amministrativa della Società, avvalendosi delle strutture aziendali della Società stessa e delle sue controllate, provvede alla predisposizione e tenuta di un elenco delle Parti Correlate. A tal fine la struttura amministrativa della Società viene periodicamente aggiornata dalle Funzioni aziendali/unità organizzative interessate della Società o delle sue controllate e si consulta con l'Amministratore Delegato della Società nonché con gli Amministratori Delegati delle società controllate.

#### 3.2 Evidenza delle operazioni svolte con Parti Correlate.

Una volta che la somma delle operazioni raggiunge il valore stabilito per le operazioni di maggiore rilevanza, la struttura amministrativa della Società verifica immediatamente se trattasi di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, al fine di ottemperare ai disposti dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Parti Correlate.

La struttura amministrativa della Società verifica altresì continuamente l'esistenza di operazioni che, pur non effettuate nei confronti della stessa Parte Correlata, possano cumulativamente dar luogo agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento Parti Correlate.

In caso di dubbi nella qualificazione delle operazioni di cui ai precedenti punti la struttura amministrativa della Società sottopone la questione al Comitato.

### **4. MODALITA' DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Il Consiglio di Amministrazione della Società approva preventivamente le operazioni con parti correlate salvo le competenze dell'Assemblea degli Azionisti nei casi previsti dalla legge. Di seguito sono riportate le modalità di approvazione delle operazioni con parti correlate.

#### 4.1 Modalità di approvazione delle operazioni di minore rilevanza.

Prima dell'esecuzione di un'operazione, ciascun responsabile della Funzione aziendale/unità organizzativa interessata della Società o delle sue controllate verifica se la controparte sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento a quanto disciplinato nella presente Procedura, e inoltra una prima informativa alla struttura amministrativa della Società che effettua una prima verifica al fine di identificare la sussistenza di una delle cause di esenzione previste nella presente Procedura.

Nel caso di positivo riscontro in merito alla correlazione e di assenza di una delle cause di esenzione, ovvero nei casi di incertezza, la struttura amministrativa della Società comunica tempestivamente all'Amministratore Delegato della Società le informazioni ricevute relative all'operazione. La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte;
- motivazioni dell'operazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- controvalore stimato dell'operazione;
- tempistica prevista;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati;
- le eventuali cause di esenzione su cui vi è incertezza.

L'Amministratore Delegato della Società provvede a fornire al Comitato la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio di Amministrazione almeno 5 giorni prima del giorno in cui la stessa verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

**PROCEDURA IN MATERIA DI  
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**Data ultima modifica:  
30 novembre 2010

Prima dell'approvazione dell'operazione, il Comitato esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, fino ad un ammontare massimo di spesa per i servizi resi riferito a ciascuna singola operazione pari al due per cento del valore della stessa; i limiti di spesa possono essere sempre rimossi con una delibera del consiglio di amministrazione.

All'organo competente a deliberare sull'operazione e al Comitato sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate; qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato, ove costituito, o gli amministratori indipendenti, si riuniscono in tempo utile in vista della riunione del consiglio di amministrazione della Società chiamato a deliberare sull'operazione stessa nel suo complesso e sui suoi diversi aspetti. I verbali delle eventuali deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

E fornita, a cura degli organi delegati, una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società sull'esecuzione delle operazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del d. lgs. 58/1998, in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato ai sensi della presente Procedura è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere; nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

Fatte salve le esigenze di funzionamento del consiglio di amministrazione della Società e segnatamente il raggiungimento del numero legale, il consigliere che abbia - per conto proprio o di terzi - interesse anche coincidente con quello della Società in un'operazione con Parte Correlata si astiene dal partecipare alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

Qualora l'Amministratore Delegato della Società ritenga di non poter ritardare la conclusione dell'operazione, ne informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che valuta se convocare, anche in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione; in tal caso il Comitato deve formulare il proprio parere per iscritto prima dell'inizio di tale riunione oppure indicare, sempre per iscritto, le ragioni che non consentono la formulazione del parere.

In caso di competenza assembleare relativa all'approvazione di operazioni con Parti Correlate, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Vigè la competenza del Consiglio di Amministrazione della Società a formulare la proposta per l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione all'Assemblea, inserisce il testo della delibera che propone venga adottata.

In caso di operazioni con società fiduciarie e con soggetti agenti per conto di terzi, che non rientrino tra le Operazioni Esenti, è necessario ottenere dalla società fiduciaria, o da tale altro soggetto, conferma scritta che l'operazione non ha come mandante una Parte Correlata, previa consegna di un elenco delle stesse.

#### 4.2 Modalità di approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di applicare anche alle operazioni di maggiore rilevanza la procedura individuata nel paragrafo 4.1 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Parti Correlate.

La competenza a deliberare in merito alle operazioni di maggiore rilevanza, previo parere motivato del Comitato, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che si esprimerà anche sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e sulla correttezza delle relative condizioni.

## 5. CASI DI ESENZIONE

5.1 Fermo restando i casi di esclusione di cui all'articolo 13 del Regolamento Parti Correlate le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile;
- c) alle Operazioni Esigue; si considerano tali tutte le operazioni in cui il controvalore sia pari o inferiore a Euro 50.000 effettuate con una controparte correlata persona fisica e pari o inferiore a Euro 200.000 con una controparte correlata persona giuridica .

5.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate, ove applicabile, le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nel paragrafo 5.1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
  - i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento Parti Correlate, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:
  - i) le società comunicano alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
  - ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;
  - iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

Ai fini della presente Procedura per operazioni "ordinarie" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e delle società controllate dalla Società e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Facendo riferimento a quanto indicato nella Comunicazione Interpretativa Consob DEM/10068783 del 24.09.2010, gli elementi della definizione di "operazione ordinaria" sono pertanto rappresentati dai concetti di attività operativa e di attività finanziaria a questa connessa, ed in particolare:

**PROCEDURA IN MATERIA DI  
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**Data ultima modifica:  
30 novembre 2010

- la nozione di "attività operativa" include l'insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";
- la nozione di attività finanziaria (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa, comprende quelle operazioni in astratto sono qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo di esempio, alle passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento);

- d) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi come definiti dalla presente Procedura di altre parti correlate della Società.

5.3 Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5.4 Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, e ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, ove applicabile, le operazioni con parti correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 nonché dall'Allegato 2 del Regolamento Parti Correlate, a condizione che:

- i) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- ii) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- iv) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1;
- v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

## **6. DELIBERE QUADRO RELATIVE A SERIE DI OPERAZIONI OMOGENEE CON DETERMINE CATEGORIE DI PARTI CORRELATE**

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Parti Correlate, qualora se ne ravvisassero i presupposti, determinate categorie di operazioni omogenee potranno essere approvate da delibere-quadro.

Le delibere-quadro sono così disciplinate:

- a) sono preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) le delibere-quadro non hanno efficacia superiore a un anno e si riferiscono a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- c) è dovuta una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia delle operazioni di maggiore rilevanza.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento Parti Correlate.

## **7. MODALITA' DI ESAME ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE ITALIANE O ESTERE.**

Per l'eventuale esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate effettuate da società controllate italiane o estere si applica la presente Procedura e tutti i casi di esclusione previsti nel presente documento. Quindi ogni operazione con parti correlate effettuata per il tramite di società controllate italiane o estere deve essere previamente esaminata o approvata dalla Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato della Società, secondo le regole di cui alla presente Procedura, prima di essere approvata dal competente organo decisionale delle società controllate.

La struttura amministrativa della Società fornisce, ogni tre mesi, alle società controllate dalla Società, l'elenco delle Parti Correlate.

Ciascuna controllata ha l'obbligo di trasmettere analogo elenco alle proprie controllate dirette e così via. E' ammesso, previo accordo scritto, una diversa veicolazione dell'elenco, purché venga raggiunto lo scopo che tutte le controllate della Società ricevano comunicazione dell'elenco delle Parti Correlate e dei relativi aggiornamenti.

## **8. OBBLIGHI INFORMATIVI**

La struttura amministrativa della Società provvede affinché vengano tempestivamente assolti gli obblighi di informazione alla Consob e/o al pubblico prescritti dal Regolamento Parti Correlate e cura che la Relazione sulla gestione contenga le informazioni previste dall'art. 5, comma 8 dello stesso, considerando anche le Operazioni Esenti ai sensi della presente Procedura. Si riassumono di seguito gli obblighi informativi al pubblico sulle operazioni con parti correlate.

### **8.1 Obblighi di Informazione tempestiva al mercato**

La Società dispone di una specifica procedura avente ad oggetto gli obblighi di comunicazione al mercato delle informazioni rilevanti ai sensi dell'art 114, comma 1, del Testo unico. Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1 del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e descrizione della natura della correlazione;
- b) denominazione o nominativo della controparte dell'operazione;
- c) caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento, etc.);
- d) analitica esposizione delle motivazioni economiche dell'operazione;
- e) illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- f) indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza e indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate;
- g) indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'operazione e se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui al paragrafo 5;

- h) modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro rinvenuti a supporto di tale valutazione;
- i) eventuale utilizzo di esperti indipendenti per la valutazione del merito dell'operazione e, in tal caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione al giudizio di congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

## 8.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con parti correlate, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo contenente le informazioni riportate in Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate.

Il documento informativo è predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nella presente Procedura. Ai fini delle valutazioni appena citate non rilevano le operazioni escluse ai sensi del paragrafo 5 della presente Procedura.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1 del Testo unico, tale documento informativo è messo a disposizione del pubblico e presso la sede sociale entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, con le modalità indicate nel titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/99.

Nei medesimi termini previsti per la pubblicazione del documento informativo la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato o degli esperti indipendenti eventualmente nominati. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti la Società può indicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate, motivando tale scelta.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico e presso la sede sociale una nuova versione del documento.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Testo unico, le società controllate trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento secondo le modalità previste dalle procedure organizzative adottate dalla Società.

## 8.3 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Minore Rilevanza

Per le Operazioni di Minore Rilevanza non sono previsti specifici obblighi informativi verso il mercato, ad eccezione delle operazioni con parti correlate approvate con parere negativo del Comitato. In caso di parere negativo del Comitato, la Società, fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, mette a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate del Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto do non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

## 8.4 Obblighi di informazione periodica al pubblico

La Società ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico fornisce, nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;

- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

#### 8.5 Obblighi di comunicazione verso l'Autorità di Vigilanza

La Società contestualmente alla diffusione al pubblico, deve trasmettere a Consob i documenti e i pareri di cui all'articolo 8.2 della Procedura mediante collegamento al meccanismo di stoccaggio autorizzato in conformità con quanto previsto dall'art. 65- septies, comma 3, del regolamento emittenti.

## 9. ENTRATA IN VIGORE

Gli obblighi informativi della Società entrano in vigore il 1° dicembre 2010.

La presente Procedura entra in vigore il 1° gennaio 2011.